



SENTENZA N. 116/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 71022** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv. Domenico Farina, contro: Ministero della Difesa e MEF;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, già sottufficiale dell'Esercito Italiano, collocato in ausiliaria a decorrere dal 31/12/2017, premesso di aver presentato, in data 21 maggio 2006 istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia *"ipertensione arteriosa con iniziale impegno d'organo"*, ai fini del conseguimento della pensione privilegiata, e che il CVCS aveva al riguardo espresso parere negativo, con provvedimento del 11/10/2012; tanto premesso, chiedeva a questa Corte il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suindicata patologia, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata.

Si costituiva il Ministero della Difesa ed eccepiva che il ricorrente non aveva presentato alcuna domanda di pensione privilegiata, sicché il ricorso era inammissibile; nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e concludeva per il rigetto della stessa.

Si costituiva il MEF e chiedeva l'estromissione dal giudizio, nonché il rigetto della domanda.

Si costituiva l'INPS ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che, al tempo della proposizione della domanda, il ricorrente era collocato in ausiliaria, sicché non beneficiava di alcuna prestazione a carico dell'INPS ma del datore di lavoro medesimo.

In corso di giudizio veniva richiesto parere medico-legale.

La causa è quindi passata in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, atteso che, al tempo della proposizione della domanda, il ricorrente era collocato in ausiliaria, sicché non beneficiava di alcuna prestazione a carico dell'INPS ma del datore di lavoro medesimo.

Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha presentato, già nel 2006, la domanda in via amministrativa per l'accertamento della causa di servizio, quale finalizzata all'equo indennizzo, sicché il ricorso proposto nell'odierna sede in data 26/1/2018, con cui è stata richiesta la pensione privilegiata sulla base del già richiesto accertamento della derivazione della patologia da fatti del servizio, va considerata ammissibile.

In tal senso, le SS.RR. di questa corte, con sentenza n. 12/2023/QM, hanno statuito il seguente principio di diritto: *"è ammissibile, ai sensi dell'art. 153, c. 1, lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio -ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, e non abbia tuttavia*

presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente, a decorrere dal 1996 e sino al 2010, ha prestato servizio in diversi teatri di missione esteri, per la durata di 4-6 mesi per ogni missione (Operazioni in Macedonia e Kosovo, Operazioni “Joint-Guardian” e “Costant-Guard” in Bosnia-Erzegovina, Operazione “Antica Babilonia”, come capo della Task force “Volturno” in Iraq e Libano), in condizioni ambientali peculiari e con i disagi propri delle attività operative; in tali situazioni egli si è distinto *“per aver assolto le sue funzioni con grande perizia, il proprio eccezionale spirito di sacrificio ed incondizionata dedizione”*, per cui è stato insignito di numerose medaglie (v. stato matricolare). La non breve durata delle operazioni in zona di guerra, le situazioni di disagio, che (omissis) si è trovato ad affrontare, ed alle quali risulta non essersi mai sottratto, inducono a concludere nel senso che lo stesso sia stato esposto a lunghi periodi di stress, fattore reputato – e ciò anche alla stregua dei dati di comune esperienza- quale “predisponente ed efficiente per l’instaurarsi dell’ipertensione arteriosa” (v. CTP, pag. 7).

A tale quadro va ad aggiungersi la profilassi intensiva, cui sono sottoposti i militari in vista di tale tipologia di missioni, che, com’è noto, determina una situazione di “stress” per l’intero organismo.

Dalla relazione tecnica, versata in atti, risulta quindi che il ricorrente è affetto da *“ipertensione arteriosa con iniziale danno d’organo”*, patologia insorta anteriormente al 2006, anno in cui fu rilevata occasionalmente in sede di visita medica, e che tale ipertensione ha cagionato un danno alle pareti del ventricolo sinistro, di aumentato spessore, nonché una *“retinopatia ipertensiva di II stadio, segno di un quadro tensivo non completamente controllato ed in grado di dare i primi segni di cronicità patologica*

a carico del letto capillare presente sul fondo dell'occhio, quale stigmati del cronico insulto pressorio". In considerazione di tale quadro nosologico, la CMO di Caserta, in data 7/2/2007, riconobbe la dipendenza della patologia da causa di servizio, ascrivendola alla 8° categoria della tabella A; diversamente opinando, il CML ha concluso nel senso della non dipendenza da causa di servizio, ritenendo la patologia rapportabile essenzialmente a fattori ereditari predisponenti.

La CTU è stata inoltre espletata in difetto di esame obiettivo del periziando da parte di uno specialista della materia (cardiologo), come invece disposto in sede di conferimento dell'incarico.

In questa sede, si reputa maggiormente attendibile -in quanto improntata a più rigorose considerazioni logiche- la valutazione effettuata dal CTP, che, nella relazione in atti, ha evidenziato come l'ipertensione arteriosa, da cui il periziando è affetto, ben possa rapportarsi al servizio espletato.

Invero, il (omissis) come già innanzi evidenziato, ha partecipato a numerose missioni militari all'estero, *"ognuna della durata di 4-6 mesi, per cui è stato esposto a lunghi periodi di stress, fattore predisponente ed efficiente per l'instaurarsi dell'ipertensione arteriosa. Molti studi sostengono che gli ormoni prodotti in condizione di stress emotivo possono danneggiare le arterie e quindi causare disturbi cardiaci e ipertensivi".* In tali modalità di espletamento della prestazione lavorativa da parte del Farina, il CTP ha ravvisato la sussistenza di fattori altamente stressogeni, in quanto *"gli scenari operativi nei quali le Forze Armate sono chiamate a operare si caratterizzano per l'elevata instabilità socio-politica, la notevole criticità e le sfavorevoli condizioni ambientali"* osservando altresì che *"la valutazione della reazione da stress è condizionata alla durata nel tempo della situazione stressante, quindi alla sua intensità... se l'esposizione ad un evento stressante è prolungata, ciò può*

maggiormente favorire la possibile comparsa di alterazioni reversibili o irreversibili, sia sul piano fisico che su quello psichico”, individuando tra le risposte di tipo fisico l’ipertensione arteriosa.

La reazione patologica agli eventi stressanti -deduce il CTP- è considerata maggiore qualora si tratti di uno stress improvviso, come avviene in caso di *"eventi imprevedibili e/o inaspettati, che non consentano alla persona di predisporre una reazione elaborata"* evidenziando come tali circostanze siano *"frequenti e proprie delle operazioni militari"*(v. CTP, pagg. 7 e 8).

Depone in tal senso anche il Rapporto Informativo del Comando di appartenenza del ricorrente, versato in atti, che ha evidenziato come il (omissis) abbia trascorso lunghi periodi *"in agiamenti di fortuna, sotto tenda e con condizioni ambientali difficili, sottoponendo il proprio fisico a notevoli disagi climatici e ambientali"*.

Alla stregua di quanto innanzi evidenziato, appare altamente probabile che i servizi espletati dal ricorrente in teatro di guerra abbiano concorso a determinare la patologia in atto. In tale contesto, la predisposizione familiare degrada a mera concausa della patologia, nel senso che la situazione altamente stressogena (e tale è, indubbiamente, la partecipazione attiva ad una guerra) ha determinato una patologia a livello cardiovascolare, piuttosto che a carico di altri organi (es. sistema digerente, alterazioni dell’equilibrio psichico).

Depone in tal senso altresì la circostanza che la patologia sia insorta in giovane età, quando il (omissis) aveva meno di 45 anni, considerato che essa è stata rilevata nel 2006, ma che il “danno d’organo” ha sicuramente richiesto un pregresso periodo di ipertensione, non rilevata, onde prodursi.

Desta perplessità la valutazione operata dal CVCS, cui si è uniformata la CML -che, peraltro, ha giudicato in assenza dello specialista della materia, come invece richiesto

dall'ordinanza di conferimento dell'incarico-, a giudizio del quale l'affezione in parola avrebbe *"natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva... favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto"*, in quanto contraddittoria: in essa, invero, non si considera che "le abitudini di vita del soggetto" sono, nel caso di specie, coincise in pieno con quanto imposto dalla prestazione del servizio in teatro di guerra e per lunghi periodi, e che l'ipertensione dovuta esclusivamente a "familiarità", in assenza di fattori di servizio altamente stressanti, avrebbe ragionevolmente potuto manifestarsi in età più avanzata.

Appare quindi illogica, alla stregua di quanto innanzi evidenziato, la valutazione della CML, considerato altresì che essa perviene, intrinsecamente, alla conclusione che i disagi patiti in teatro di guerra non siano idonei ad assurgere a concausa efficiente e determinante dell'ipertensione arteriosa, così ponendosi in evidente *ictu oculi* contrasto con i principi di logica, razionalità e non contraddizione, nonché con i dati di comune esperienza.

Si ravvisa in particolare in vizio di contraddittorietà del parere, laddove, come già evidenziato, ascrive alle "abitudini di vita" -in un contesto di familiarità- il maturarsi dell'ipertensione, senza considerare che la tipologia del servizio stesso, prestato dal ricorrente, va ad alterare le auspicabili -in quanto preventive- abitudini di vita "sane", sino a renderle del tutto impossibili.

Si ritiene pertanto di condividere il giudizio tecnico del CTP, riconoscendo la patologia concausata da fatti del servizio, ma ascrivendola alla 8° categoria della Tab. A, in conformità con la valutazione della CMO di Caserta.

Al ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, dalla data della domanda in via amministrativa, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali

ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004).

Considerata la complessità della questione, si ritiene di compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente la pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, dalla data della relativa domanda, ossia dalla data della domanda in via amministrativa, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi; compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 4/4/2025, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

14.04.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli